

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1380-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE COLOMBO VITTORINO - V.)

Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1985, n. 223,  
concernente proroga di termini in materia di trasmissioni  
radiotelevisive

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1985

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 1° giugno 1985, n. 223, al nostro esame per la conversione in legge, concerne la proroga del termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Come è noto con l'articolo citato veniva consentita alle emittenti radiotelesive private la prosecuzione dell'attività, con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del 1° ottobre 1984, in via provvisoria, sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelesivo e comunque per non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del ricordato decreto.

Nel frattempo, in data 1° febbraio del corrente anno, il Governo provvedeva a presentare alla Camera dei deputati il disegno di legge «Disciplina organica del sistema radiotelesivo nazionale» (n. 2508), attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento; è altresì da notare come, alla scadenza dei sei mesi di cui sopra, il 6 giugno scorso, in mancanza di intervenuti provvedimenti legislativi, la situazione in materia di emittenti radiotelesive private sarebbe ritornata quella precedente, che aveva reso necessario il decreto-legge n. 807 e la relativa legge di conversione.

Come si ricorderà alcune ordinanze pretorili avevano dato motivo ed occasione ad iniziative legislative conclusesi con la citata legge n. 10. Con essa, mentre si fissavano alcuni principi di un nuovo ordinamento in materia di trasmissioni radiotelesive, tradotti contestualmente nel disegno di legge governativo, si dettavano anche alcune norme per le emittenti radiotelesive private, alle quali, come già detto, veniva in via temporanea consentita la prosecuzione dell'attività; contemporaneamente si provvedeva ad alcune modifiche alla legge n. 103

del 1975 al fine di avviare un processo di adeguamento della normativa relativa alla concessionaria pubblica, elaborata in funzione dell'allora esistente regime di monopolio, non più rispondente alla nuova situazione.

Ci si può certamente rammaricare che i sei mesi trascorsi siano stati insufficienti per la discussione e l'approvazione di una nuova disciplina generale e ancor più che non abbiano trovato pratica applicazione nemmeno le norme tendenti ad assicurare alla RAI condizioni di maggiore agilità imprenditoriale ed efficienza operativa, tali da consentirle di svolgere adeguatamente la sua funzione di servizio pubblico e di meglio far fronte alla concorrenza dei *networks* privati.

C'è anche indubbiamente da auspicare che la discussione del disegno di legge governativo, in corso alla Camera dei deputati, possa concludersi positivamente in tempi rapidi, dopo di che toccherà al Senato affrontare la vasta e delicatissima problematica che esso involge e che riguarda fondamentali libertà costituzionali e altissimi valori culturali e morali.

Per la valutazione del provvedimento al nostro esame basta tuttavia rispondere alla domanda se, nel frattempo, sia preferibile protrarre la disciplina provvisoria delle emittenti radiotelesive private in una situazione per così dire «congelata» o se sia preferibile che tali emittenti tornino ad essere «fuori legge» come prima dei provvedimenti citati.

La risposta non appare dubbia e pertanto il relatore, in conformità al mandato ricevuto dalla 8ª Commissione, raccomanda al Senato la conversione in legge del decreto in esame.

COLOMBO Vittorino (V.), *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

19 giugno 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*; raccomanda peraltro di valutare, nel corso dell'esame di merito, l'opportunità di introdurre in seno al disegno di legge di conversione disposizioni che meglio garantiscono il pluralismo.

Concordano su detta raccomandazione, ma dissentono dal dispositivo favorevole del parere i senatori dei Gruppi comunista e della Sinistra indipendente.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge  
1° giugno 1985, n. 223, concernente proroga  
di termini in materia di trasmissioni radio-  
televisive.

*Decreto-legge 1° giugno 1985, n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1985.*

**Proroga di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

E M A N A

il seguente decreto:

**Art. 1.**

Il termine semestrale previsto all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1985.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1985.

PERTINI

CRAXI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI